

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
PALLAMANO PAESE A.S.D.

STATUTO

Titolo I

Art. 1 – Denominazione e sede

- . E' costituita in Paese, Via 24 Maggio, L'associazione Sportiva Dilettantistica "PALLAMANO PAESE A.S.D."

Titolo II

Art. 2 – Scopo-Oggetto

- 1 L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa ed ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della pallamano.
3. A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sports in genere.
4. L'Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamenti e quanto deliberato dai componenti organi delle Federazioni Sportive o Enti alle quali delibererà d'aderire.

Art. 3 – Durata

- 1 La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.



Handwritten signature

Handwritten signature

Titolo III

Art. 4 – Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al consiglio Direttivo, impegnandosi di attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Art. 6

La qualifica di socio da' diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Art. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del consiglio Direttivo ed in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.



Titolo IV

Art. 8 – Recesso-Esclusione

La qualifica di socio si perde per recesso, mancato rinnovo dell'iscrizione annuale, esclusione o per causa di morte.

Art. 9

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Art. 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

Art. 11 – Fondo Comune

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.


E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 12 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1 luglio al 30 giugno di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Titolo V

Art. 13 – Organi dell'Associazione





Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Art. 14 – Assemblee/

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni/prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Art. 15

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare da almeno un quinto degli associati.

In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 16

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Autore/Redattore

Miller





Art. 17

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati presenti.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Art. 19 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di nove membri scelti fra gli associati.

I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 membri.


La convocazione è fatta a mezzo lettera da spediti non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

Handwritten signature: Sebastiano Rae
Handwritten signature: [illegible]

- 
- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
 - c) compilare i regolamenti interni;
 - d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - e) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;
 - f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
 - g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e di settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
 - h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

Art. 20

In caso di mancanza di uno o più componenti il consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione, con deliberazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 21 – Presidente

Il Presidente, che viene eletto dal consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il poter di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.


Il caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente

Titolo VI

Art. 22 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci



Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residue saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 – Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

